

STATUTO DELLA BCC APPULO LUCANA

Proposte di modifica approvate dal Consiglio di Amministrazione del 30.01.2024 e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 03.05.2024

Testo previgente a confronto con il testo proposto

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

**Art. 9
Diritti e doveri dei soci**

I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

- a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art.25;
- b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;
- c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando in modo significativo, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

**Art. 14
Esclusione del socio**

Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:

**Art. 9
Diritti e doveri dei soci**

I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

- a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art.25;
- b) partecipano, **con riferimento all'esercizio in corso**, al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;
- c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando in modo significativo, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

**Art. 14
Esclusione del socio**

Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

- che siano privi dei requisiti di cui all'art.6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art.7;
- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori.

Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che:

- a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa;
- b) in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
- c) sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;
- d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa.

- che siano privi dei requisiti di cui all'art.6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art.7;
- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori.

Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che:

- a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa;
- b) in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
- c) sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;
- d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa;
- e) **non abbia intrattenuto rapporti bancari con la Società negli ultimi sei mesi consecutivi;**
- f) **sia stato sottoposto a misure definitive di prevenzione a carattere personale e/o patrimoniale ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nei casi in cui il relativo accertamento sia consentito dalle applicabili norme europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali;**
- g) **nei cui confronti siano state pronunciate sentenze di condanna irrevocabile alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica**

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l'esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio o alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo, nei casi in cui il relativo accertamento sia consentito dalle applicabili norme europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l'esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.

**Art. 17
Operatività nella zona di competenza territoriale**

La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, esposizioni prevalentemente nei confronti dei propri soci.

La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% (cinquanta per cento) delle esposizioni è destinata a soci cooperatori o è garantito dagli stessi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza. Ai fini del calcolo della prevalenza, sono assimilate alle esposizioni verso i soci le esposizioni verso o garantite da:

**Art. 17
Operatività prevalente verso soci e nella zona di competenza territoriale**

La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, esposizioni prevalentemente nei confronti dei propri soci.

La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% (cinquanta per cento) delle esposizioni è destinata a soci cooperatori o è garantito dagli stessi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza. Ai fini del calcolo della prevalenza, sono assimilate alle esposizioni verso i soci le esposizioni verso o garantite da:

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

- a. amministrazioni centrali della Repubblica Italiana e di altri Paesi dell'Eurozona, la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia;
- b. la Capogruppo e altre società del Gruppo Bancario Cooperativo di appartenenza, ivi compresi gli impegni e le garanzie assunti in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido;
- c. i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo.

Le esposizioni si intendono garantite alle condizioni previste dalle disposizioni di vigilanza applicabili in materia.

Le esposizioni non destinate ai soci cooperatori sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti con carattere di continuità nella zona di competenza territoriale.

- a. amministrazioni centrali della Repubblica Italiana e di altri Paesi dell'Eurozona, la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia;
- b. la Capogruppo e altre società del Gruppo Bancario Cooperativo di appartenenza, ivi compresi gli impegni e le garanzie assunti in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido;
- c. i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo.

Le esposizioni si intendono garantite alle condizioni previste dalle disposizioni di vigilanza applicabili in materia.

Le esposizioni non destinate ai soci cooperatori sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti con carattere di continuità nella zona di competenza territoriale.

**Art. 22-bis
Azioni di finanziamento ai sensi dell'art.150-ter del D.Lgs.
385/93**

La Società può emettere le azioni previste dall'articolo 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n.385, nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.

Ai sensi dell'art.2443 c.c., con delibera dell'assemblea straordinaria del 7 (sette) aprile 2022 (duemilaventidue), al consiglio di amministrazione è attribuita la facoltà, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, da esercitare entro il termine massimo di cinque anni, di aumentare in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo pari ad euro 24.692.000,00 (ventiquattromilioniseicentonovantaduemila virgola zero zero) mediante l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'art.150-ter del

**Art. 22-bis
Azioni di finanziamento ai sensi dell'art.150-ter del D.Lgs.
385/93**

La Società può emettere le azioni previste dall'articolo 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n.385, nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.

Ai sensi dell'art.2443 c.c., con delibera dell'assemblea straordinaria del **3 (tre) maggio 2024 (duemilaventiquattro)**, al consiglio di amministrazione è attribuita la facoltà, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, da esercitare entro il termine massimo di cinque anni, di aumentare in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo pari ad euro **26.660.000,00 (ventiseimilioniseicentosessantamila virgola zero zero)** mediante l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'art.150-ter del D. Lgs.

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

D. Lgs. 1° settembre 1993, n.385, previa autorizzazione della Banca d'Italia. È esclusa qualunque maggiorazione del valore nominale delle azioni a titolo di sovrapprezzo.

Le azioni di finanziamento, di valore nominale pari a quello delle azioni di cui al precedente art.20, possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n.385, nei casi previsti dalla medesima normativa.

Ai soci finanziatori spetta designare complessivamente un numero di componenti del consiglio di amministrazione proporzionale alle azioni di finanziamento sottoscritte dai soci medesimi rispetto al capitale sottoscritto e nel limite della maggioranza degli stessi, nonché il presidente del collegio sindacale. A tali designazioni non si applicano gli articoli 28, comma terzo, e 28-bis, relativamente all'applicazione del regolamento assembleare ed elettorale, 32, comma primo, limitatamente alla eleggibilità di soci, 33, comma secondo, relativamente al requisito di esperienza del presidente, 34, comma primo, 42, primo comma, primo periodo, limitatamente alla designazione del presidente del collegio da parte dell'assemblea, secondo e quarto comma relativi, rispettivamente, al requisito di esperienza del presidente del collegio sindacale ed al limite al numero dei mandati dei componenti lo stesso. I soci finanziatori esprimono nelle assemblee un numero di voti pari alle azioni detenute. In nessun caso i soci finanziatori diversi dalla Capogruppo possono esercitare diritti di voto da cui consegua il controllo della Società. In deroga a quanto previsto dall'art.25, primo comma, il socio finanziatore può partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto dalla data di acquisto della qualità di socio.

1° settembre 1993, n.385, previa autorizzazione della Banca d'Italia. È esclusa qualunque maggiorazione del valore nominale delle azioni a titolo di sovrapprezzo.

Le azioni di finanziamento, di valore nominale pari a quello delle azioni di cui al precedente art.20, possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n.385, nei casi previsti dalla medesima normativa.

Ai soci finanziatori spetta designare complessivamente un numero di componenti del consiglio di amministrazione proporzionale alle azioni di finanziamento sottoscritte dai soci medesimi rispetto al capitale sottoscritto e nel limite della maggioranza degli stessi, nonché il presidente del collegio sindacale. A tali designazioni non si applicano gli articoli 28, comma terzo, e 28-bis, relativamente all'applicazione del regolamento assembleare ed elettorale, 32, comma primo, limitatamente alla eleggibilità di soci, 33, comma **terzo**, relativamente al requisito di esperienza del presidente, 34, comma primo, 42, primo comma, primo periodo, limitatamente alla designazione del presidente del collegio da parte dell'assemblea, secondo e quarto comma relativi, rispettivamente, al requisito di esperienza del presidente del collegio sindacale ed al limite al numero dei mandati dei componenti lo stesso. I soci finanziatori esprimono nelle assemblee un numero di voti pari alle azioni detenute. In nessun caso i soci finanziatori diversi dalla Capogruppo possono esercitare diritti di voto da cui consegua il controllo della Società. In deroga a quanto previsto dall'art.25, primo comma, il socio finanziatore può partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto dalla data di acquisto della qualità di socio.

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

I soci finanziatori che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale possono richiedere la convocazione dell'assemblea prevista dall'art.24, ultimo comma.

Ai soci finanziatori spettano i medesimi diritti patrimoniali degli altri soci. Nei confronti dei soci finanziatori non vi sono riduzioni o maggiorazioni nella remunerazione delle azioni. È comunque esclusa la distribuzione di riserve al socio finanziatore.

I soci finanziatori dovranno agire in conformità ai principi cooperativi della mutualità, favorendo lo sviluppo della comunità locale e gli interessi dei soci della cooperativa di credito.

Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la Società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

La Banca d'Italia autorizza l'eventuale rimborso delle azioni di finanziamento avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società emittente e, nel caso di sottoscrizione da parte della Capogruppo, del Gruppo nel suo complesso; al rimborso si applica l'art.15.

Ai soci finanziatori non si applicano gli articoli 6, commi 1 e 2, 7, 8, 12 e 50.

I soci finanziatori che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale possono richiedere la convocazione dell'assemblea prevista dall'art.24, ultimo comma.

Ai soci finanziatori spettano i medesimi diritti patrimoniali degli altri soci. Nei confronti dei soci finanziatori non vi sono riduzioni o maggiorazioni nella remunerazione delle azioni. È comunque esclusa la distribuzione di riserve al socio finanziatore.

I soci finanziatori dovranno agire in conformità ai principi cooperativi della mutualità, favorendo lo sviluppo della comunità locale e gli interessi dei soci della cooperativa di credito.

Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la Società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

La Banca d'Italia autorizza l'eventuale rimborso delle azioni di finanziamento avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società emittente e, nel caso di sottoscrizione da parte della Capogruppo, del Gruppo nel suo complesso; al rimborso si applica l'art.15.

Ai soci finanziatori non si applicano gli articoli 6, commi 1 e 2, 7, 8, 12 e 50.

**Art. 25
Intervento e rappresentanza in assemblea**

Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

**Art. 25
Intervento e rappresentanza in assemblea**

Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.

Ogni socio non può ricevere più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.

All'assemblea possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, i sindaci e un rappresentante della Capogruppo del gruppo bancario cooperativo di appartenenza. Possono intervenire, inoltre, un rappresentante della Federazione territoriale cui la Società aderisce e un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse).

Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.

Ogni socio non può ricevere più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.

All'assemblea possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, i sindaci e un rappresentante della Capogruppo del gruppo bancario cooperativo di appartenenza. Possono intervenire, inoltre, un rappresentante della Federazione territoriale cui la Società aderisce e un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse).

L'assemblea può svolgersi in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

- **sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo delle strutture aziendali designate dal consiglio di amministrazione, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;**
- **sia consentito al soggetto che funge le funzioni di segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;**

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

**Art. 26
Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell'art.40 e, in caso di impedimento anche di questi, da un amministratore a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima.

Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe, del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione nonché per accertare i risultati delle votazioni. Nella conduzione dell'assemblea il presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, designata dal consiglio di amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione.

L'assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori e un segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle

**Art. 26
Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell'art.40 e, in caso di impedimento anche di questi, da un **consigliere** a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima.

Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe, del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione nonché per accertare i risultati delle votazioni. Nella conduzione dell'assemblea il presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, designata dal consiglio di amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione.

L'assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori e un segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

assemblee straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.

assemblee straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.

**Art. 30
Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio ed alla determinazione, su proposta del consiglio di amministrazione, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti, in misura non superiore al 15% (quindici per cento) del capitale ammissibile della banca e, qualora si tratti di esponenti aziendali, ancorché non soci, in misura non superiore al 5% (cinque per cento).

I limiti di cui al comma precedente non si applicano nel caso di esposizioni assunte nei confronti delle società del Gruppo cui la Società appartiene e dei Fondi di Garanzia della categoria.

L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche e prassi di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, e le modifiche alle stesse, in conformità alle disposizioni della Capogruppo.

L'assemblea ordinaria approva, altresì, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa

**Art. 30
Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio ed alla determinazione, su proposta del consiglio di amministrazione, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti, in misura non superiore al 15% (quindici per cento) del capitale **di classe 1** della banca e, qualora si tratti di esponenti aziendali, ancorché non soci, in misura non superiore al 5% (cinque per cento) **dei fondi propri**.

I limiti di cui al comma precedente non si applicano nel caso di esposizioni assunte nei confronti delle società del Gruppo cui la Società appartiene e dei Fondi di Garanzia della categoria.

L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche e prassi di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, e le modifiche alle stesse, in conformità alle disposizioni della Capogruppo.

L'assemblea ordinaria approva, altresì, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, i criteri per la determinazione del compenso da accordare ~~al personale più rilevante, come definito dalla~~

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, ha facoltà di deliberare l'elezione, senza oneri per la Società, di un presidente onorario al fine di riconoscere, col conferimento di tale carica, particolari doti e meriti al socio prescelto. Il presidente onorario eventualmente nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, ma può essere invitato a presenziare alle riunioni dello stesso con funzione consultiva e senza diritto di voto.

**Art. 32
Composizione del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da 6 (sei) a 8 (otto) consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 3 (tre) anni alla data del 31 (trentuno) dicembre dell'anno antecedente la convocazione dell'assemblea con all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 28 e 28-bis, previa determinazione del loro numero.

Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

~~normativa anche regolamentare pro tempore vigente~~, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

L'assemblea ordinaria delibera, inoltre, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, sull'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore a 1:1, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla normativa applicabile.

L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, ha facoltà di deliberare l'elezione, senza oneri per la Società, di un presidente onorario al fine di riconoscere, col conferimento di tale carica, particolari doti e meriti al socio prescelto. Il presidente onorario eventualmente nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, ma può essere invitato a presenziare alle riunioni dello stesso con funzione consultiva e senza diritto di voto.

**Art. 32
Composizione del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da 6 (sei) a 8 (otto) consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 3 (tre) anni alla data del 31 (trentuno) dicembre dell'anno antecedente la convocazione dell'assemblea con all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 28 e 28-bis, previa determinazione del loro numero.

Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;
- d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'art.36 della legge n. 214/2011;
- f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 10.000 (diecimila), di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000 (tremila), di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;
- d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'art.36 della legge n. 214/2011;
- f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei **due anni** precedenti, la carica di consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 10.000 (diecimila), di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000 (tremila), di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;

- g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art.70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;

- g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art.70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;

- h) **coloro che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva:**

- 1) **a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;**
- 2) **alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;**

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) del comma precedente costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.

Gli amministratori sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento definiti dalla Capogruppo.

Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, nel regolamento di cui all'art.28 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature.

**Art. 33
Durata in carica degli amministratori**

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina di uno o più vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario.

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

La presente previsione non trova applicazione nei casi in cui la condanna sia stata comminata ai sensi dell'art. 644 c.p. per fatti commessi nell'esercizio dell'attività bancaria. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di idoneità degli esponenti bancari.

Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato in conformità alla normativa vigente.

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) del comma precedente costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.

Gli amministratori sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento definiti dalla Capogruppo.

Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, nel regolamento di cui all'art.28 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature.

**Art. 33
Durata in carica degli amministratori**

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina di uno o più vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario.

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio di almeno un quarto del consiglio di amministrazione o di nomina ai sensi degli articoli 22-bis e 28-bis, l'amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o quale sindaco effettivo della Società.

Al fine di favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società, l'anzianità di carica complessiva media dei componenti – data dal numero dei mandati interi e consecutivi già ricoperti nella Banca da ciascun esponente diviso il numero degli amministratori – non deve essere superiore a 5.

Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio di almeno un quarto del consiglio di amministrazione o di nomina ai sensi degli articoli 22-bis e 28-bis, l'amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o quale sindaco effettivo della Società.

**Art. 34
Sostituzione di amministratori**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono alla loro sostituzione, nel rispetto della vigente normativa sulla quota di genere, in conformità con l'art.28-bis e con l'approvazione del collegio sindacale.

Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'assemblea assumono l'anzianità del mandato degli amministratori che hanno sostituito.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il presidente eletto dall'assemblea, questi verrà sostituito secondo le regole di cui ai commi precedenti.

**Art. 34
Sostituzione di amministratori**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono alla loro sostituzione, nel rispetto della vigente normativa sulla quota di genere, in conformità con l'art.28-bis e con l'approvazione del collegio sindacale.

Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il presidente eletto dall'assemblea, questi verrà sostituito secondo le regole di cui ai commi precedenti.

**Art. 35
Poteri del consiglio di amministrazione**

Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci, ed opera in coerenza con le indicazioni fornite dalla Capogruppo nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ad essa spettante.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e fatte salve le competenze della Capogruppo stabilite dalle disposizioni applicabili, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- a) l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
- b) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
- c) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- d) l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari;
- e) la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi;
- f) le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il collegio sindacale, dei responsabili e dei referenti nonché l'approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni;
- g) l'approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l'analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;

**Art. 35
Poteri del consiglio di amministrazione**

Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci, ed opera in coerenza con le indicazioni fornite dalla Capogruppo nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ad essa spettante.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e fatte salve le competenze della Capogruppo stabilite dalle disposizioni applicabili, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- a) l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
- b) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
- c) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- d) l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari;
- e) la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi;
- f) le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il collegio sindacale, dei responsabili e dei referenti nonché l'approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni;
- g) l'approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l'analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

- h) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (*reporting*);
- i) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- j) la nomina, la revoca e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;
- k) l'approvazione e le modifiche della normativa interna di competenza;
- l) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- m) l'assunzione di partecipazioni, diverse da quelle di competenza della Capogruppo, e la cessione delle stesse;
- n) l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- o) la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- p) le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;
- q) la costituzione del comitato di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello;
- r) l'eventuale costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri;
- s) l'adozione, in materia di gestione delle crisi, delle misure per l'attuazione del piano di risanamento;
- t) l'approvazione di una politica ad hoc per la promozione della diversità e dell'inclusività;
- u) tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare della Banca d'Italia.

- h) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (*reporting*);
- i) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- j) la nomina, la revoca e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;
- k) l'approvazione e le modifiche della normativa interna di competenza;
- l) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- m) l'assunzione di partecipazioni, diverse da quelle di competenza della Capogruppo, e la cessione delle stesse;
- n) l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- o) la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- p) le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;
- q) la costituzione del comitato di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello;
- r) l'eventuale costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri;
- s) l'adozione, in materia di gestione delle crisi, delle misure per l'attuazione del piano di risanamento;
- t) l'approvazione di una politica ad hoc per la promozione della diversità e dell'inclusività;
- u) tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare della Banca d'Italia.

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

Le competenze di cui alle precedenti lettere l), m) e n), sono esercitate dal consiglio previa approvazione preventiva della Capogruppo.

Il consiglio, nell'ambito delle politiche di remunerazione definite nel Gruppo, elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione, ed è responsabile della loro corretta attuazione.

È inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo statuto tipo della categoria riconosciuto dalla Banca d'Italia.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.

In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al vice direttore, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, e ai preposti alle succursali, entro limiti di importo graduati. Il presidente può esercitare compiti di supplenza nei casi di particolare urgenza, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa di vigilanza.

Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'art. 32, secondo comma, lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all'art. 32, secondo

Le competenze di cui alle precedenti lettere l), m) e n), sono esercitate dal consiglio previa approvazione preventiva della Capogruppo.

Il consiglio, nell'ambito delle politiche di remunerazione definite nel Gruppo, elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione, ed è responsabile della loro corretta attuazione.

È inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo statuto tipo della categoria riconosciuto dalla Banca d'Italia.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.

In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al vice direttore, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, **al comitato crediti, ai responsabili di area e/o settori, se nominati,** e ai preposti alle succursali, entro limiti di importo graduati. Il presidente può esercitare compiti di supplenza nei casi di particolare urgenza, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa di vigilanza.

Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'art. 32, secondo comma, lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all'art. 32, secondo

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

comma, lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

comma, lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

**Art. 37
Deliberazioni del consiglio di amministrazione**

Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.

Le riunioni del consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.

**Art. 37
Deliberazioni del consiglio di amministrazione**

Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.

La partecipazione alle riunioni del consiglio potrà realizzarsi, oltre che in presenza, anche con sistemi di video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. In ipotesi di convocazione che preveda la partecipazione alla riunione del consiglio esclusivamente con sistemi di video o tele conferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo dove risulta presente il

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Capogruppo. Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.

Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.

segretario, indipendentemente dalla contemporanea presenza nel medesimo luogo del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Capogruppo. Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.

Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.

**Art. 39
Compenso degli amministratori**

Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

**Art. 39
Compenso degli amministratori**

Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste, **nonché quella spettante al presidente e al vice presidente del comitato esecutivo ove istituito,** è

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

	determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
<p style="text-align: center;">Art. 41 Composizione e funzionamento del comitato esecutivo</p> <p>Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque componenti del consiglio di amministrazione, nominati dallo stesso consiglio.</p> <p>Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio.</p> <p>Il direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al comitato.</p> <p>Le riunioni del comitato si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.</p> <p>Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art.36, secondo comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 41 Composizione e funzionamento del comitato esecutivo</p> <p>Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque componenti del consiglio di amministrazione, nominati dallo stesso consiglio.</p> <p>Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio.</p> <p><u>Il potere di proposta in seno al comitato spetta ordinariamente al direttore.</u></p> <p>Le riunioni del comitato si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.</p> <p>Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art.36, secondo comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli.</p> <p><u>La partecipazione alle riunioni del comitato potrà realizzarsi, oltre che in presenza, anche con sistemi di video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa</u></p>

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art.38.

Alle riunioni del comitato assistono i sindaci.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.35, il comitato esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.

**Art. 42
Composizione del collegio sindacale**

L'assemblea ordinaria, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 28 e 28-bis, nomina tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. In ipotesi di convocazione che preveda la partecipazione alla riunione del comitato esclusivamente con sistemi di video o tele conferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo dove risulta presente il segretario, indipendentemente dalla contemporanea presenza nel medesimo luogo del presidente.

Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art.38.

Alle riunioni del comitato assistono i sindaci.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.35, il comitato esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.

**Art. 42
Composizione del collegio sindacale**

L'assemblea ordinaria, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 28 e 28-bis, nomina tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del collegio sindacale, il sindaco effettivo che non abbia svolto per almeno un mandato le funzioni di sindaco effettivo di una banca.

I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati.

Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 (tre) mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della Società per 3 (tre) mandati consecutivi.

Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 (sei) mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita,

Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del collegio sindacale, il sindaco effettivo che non abbia svolto per almeno un mandato le funzioni di sindaco effettivo di una banca.

I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati.

Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 (tre) mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della Società per 3 (tre) mandati consecutivi.

Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 (sei) mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita,

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con dipendenti della Società e l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti anche di natura societaria della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011;
- f) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- g) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti.

ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con dipendenti della Società e l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, **di società finanziarie di sviluppo regionale**, di enti anche di natura societaria della categoria, di società partecipate, **anche indirettamente, dalla Società**, di consorzi o di cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011;
- f) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- g) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti;
- h) **coloro che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva:**
 - 1) **a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti**

ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)

ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)

Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere b), c), e) e g) del sesto comma del presente articolo costituisce requisito di indipendenza dei sindaci.

- nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

La presente previsione non trova applicazione nei casi in cui la condanna sia stata comminata ai sensi dell'art. 644 c.p. per fatti commessi nell'esercizio dell'attività bancaria. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di idoneità degli esponenti bancari.

Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato in conformità alla normativa vigente.

Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere b), c), e) e g) del sesto comma del presente articolo costituisce requisito di indipendenza dei sindaci.

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.

Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.

In caso di cessazione di un sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere.

I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.

Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.

In caso di cessazione di un sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere.

**Art. 43
Compiti e poteri del collegio sindacale**

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.

Il collegio adempie agli obblighi di cui all'art.52 del D. Lgs. 385/93, e può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza sulla responsabilità amministrativa della Società disciplinato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, laddove tale funzione non sia stata affidata ad altro organismo.

**Art. 43
Compiti e poteri del collegio sindacale**

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.

Il collegio adempie agli obblighi di cui all'art.52 del D. Lgs. 385/93, e può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza sulla responsabilità amministrativa della Società disciplinato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, laddove tale funzione non sia stata affidata ad altro organismo.

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

Il collegio segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.

I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Il collegio sindacale opera in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo della Capogruppo.

**Art. 52
Disposizioni transitorie**

Fermo quanto previsto agli articoli 28 e 28-bis del presente Statuto, per i primi due mandati dalla decorrenza giuridica della fusione tra la

Il collegio segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.

La partecipazione alle riunioni del collegio potrà realizzarsi, oltre che in presenza, anche con sistemi di video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. In ipotesi di convocazione che preveda la partecipazione alla riunione del collegio esclusivamente con sistemi di video o tele conferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo dove risulta presente il presidente.

I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Il collegio sindacale opera in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo della Capogruppo.

**Art. 52
Disposizioni transitorie**

Fermo quanto previsto agli articoli 28 e 28-bis del presente Statuto, per i primi due mandati dalla decorrenza giuridica della fusione tra la

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

BCC di Spinazzola e la BCC di Oppido Lucano e Ripacandida (primo mandato con scadenza al momento dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024 –duemilaventiquattro- e secondo mandato con scadenza al momento dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027 -duemilaventisette-) si applicheranno le norme transitorie previste dalla disposizione che segue, che prevarranno su ogni diversa previsione del presente statuto e del regolamento assembleare ed elettorale laddove incompatibile.

In tale periodo ed in particolare per il secondo mandato con scadenza al momento dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027, la nomina delle cariche sociali avverrà a maggioranza relativa dei voti riportati nel rispetto delle previsioni che attribuiscono rilevanza all'iscrizione nel libro soci ed alla competenza operativa delle singole banche partecipanti al processo di fusione.

Pertanto,

- il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 9 (nove) componenti, (compreso il Presidente e un vice Presidente) dei quali 5 (cinque) compreso il Presidente individuati fra i soci iscritti nel libro dei soci dell'ex BCC di Spinazzola alla data di efficacia giuridica della fusione e/o, per i nuovi soci, residenti o operanti nella zona di competenza territoriale dell'ex BCC di Spinazzola e 4 (quattro), compreso il Vice Presidente vicario, individuati fra i soci iscritti nel libro dei soci dell'ex BCC di Oppido Lucano e Ripacandida alla data di efficacia giuridica della fusione e/o, per i nuovi soci, residenti o operanti nella zona di competenza territoriale dell'ex BCC di Oppido Lucano e Ripacandida;
- il Comitato Esecutivo sarà composto da 3 (tre) componenti dei quali 1 (uno) scelto fra gli amministratori individuati fra i soci iscritti nel libro dei soci dell'ex BCC di Spinazzola alla data di

BCC di Spinazzola e la BCC di Oppido Lucano e Ripacandida (primo mandato con scadenza al momento dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024 –duemilaventiquattro- e secondo mandato con scadenza al momento dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027 -duemilaventisette-) si applicheranno le norme transitorie previste dalla disposizione che segue, che prevarranno su ogni diversa previsione del presente statuto e del regolamento assembleare ed elettorale laddove incompatibile.

In tale periodo ed in particolare per il secondo mandato con scadenza al momento dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027, la nomina delle cariche sociali avverrà a maggioranza relativa dei voti riportati nel rispetto delle previsioni che attribuiscono rilevanza all'iscrizione nel libro soci ed alla competenza operativa delle singole banche partecipanti al processo di fusione.

Pertanto,

- il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 9 (nove) componenti, (compreso il Presidente e un vice Presidente) dei quali 5 (cinque) compreso il Presidente individuati fra i soci iscritti nel libro dei soci dell'ex BCC di Spinazzola alla data di efficacia giuridica della fusione e/o, per i nuovi soci, residenti o operanti nella zona di competenza territoriale dell'ex BCC di Spinazzola e 4 (quattro), compreso il Vice Presidente vicario, individuati fra i soci iscritti nel libro dei soci dell'ex BCC di Oppido Lucano e Ripacandida alla data di efficacia giuridica della fusione e/o, per i nuovi soci, residenti o operanti nella zona di competenza territoriale dell'ex BCC di Oppido Lucano e Ripacandida;
- il Comitato Esecutivo sarà composto da 3 (tre) componenti dei quali 1 (uno) scelto fra gli amministratori individuati fra i soci iscritti nel libro dei soci dell'ex BCC di Spinazzola alla data di

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

efficacia giuridica della fusione e/o, per i nuovi soci, residenti o operanti nella zona di competenza territoriale dell'ex BCC di Spinazzola e 2 (due) componenti, compreso il Presidente, scelti fra gli amministratori individuati fra i soci iscritti nel libro dei soci dell'ex BCC di Oppido Lucano e Ripacandida alla data di efficacia giuridica della fusione e/o, per i nuovi soci, residenti o operanti nella zona di competenza territoriale dell'ex BCC di Oppido Lucano e Ripacandida;

- il Collegio Sindacale sarà composto da 3 (tre) sindaci compreso il Presidente eletti tra i soggetti residenti od operanti nella zona di competenza territoriale dell'ex BCC di Spinazzola. I 2 (due) membri supplenti saranno eletti tra i soggetti residenti od operanti nella zona di competenza territoriale dell'ex BCC di Oppido Lucano e Ripacandida.

In tutti i casi previsti dall'art.34 dello Statuto, dovendosi procedere alla sostituzione di un amministratore, quale che sia la ragione per cui questi è cessato dalla carica, l'amministratore chiamato in sostituzione dovrà essere individuato nel rispetto dei criteri sopra riportati.

Nel corso dell'Assemblea dell'incorporante Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola chiamata a deliberare sulla fusione ed in ragione della stessa operazione straordinaria si procederà, con decorrenza dell'incarico dalla data di produzione degli effetti giuridici della fusione e scadenza con l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2024, all'elezione di nove amministratori, di cui quattro precedentemente designati dall'Assemblea della Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida chiamata a deliberare sulla fusione.

Nel corso dell'Assemblea dell'incorporante Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola chiamata a deliberare sulla fusione ed in

efficacia giuridica della fusione e/o, per i nuovi soci, residenti o operanti nella zona di competenza territoriale dell'ex BCC di Spinazzola e 2 (due) componenti, compreso il Presidente, scelti fra gli amministratori individuati fra i soci iscritti nel libro dei soci dell'ex BCC di Oppido Lucano e Ripacandida alla data di efficacia giuridica della fusione e/o, per i nuovi soci, residenti o operanti nella zona di competenza territoriale dell'ex BCC di Oppido Lucano e Ripacandida;

- il Collegio Sindacale sarà composto da 3 (tre) sindaci compreso il Presidente eletti tra i soggetti residenti od operanti nella zona di competenza territoriale dell'ex BCC di Spinazzola. I 2 (due) membri supplenti saranno eletti tra i soggetti residenti od operanti nella zona di competenza territoriale dell'ex BCC di Oppido Lucano e Ripacandida.

In tutti i casi previsti dall'art.34 dello Statuto, dovendosi procedere alla sostituzione di un amministratore, quale che sia la ragione per cui questi è cessato dalla carica, l'amministratore chiamato in sostituzione dovrà essere individuato nel rispetto dei criteri sopra riportati.

Nel corso dell'Assemblea dell'incorporante Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola chiamata a deliberare sulla fusione ed in ragione della stessa operazione straordinaria si procederà, con decorrenza dell'incarico dalla data di produzione degli effetti giuridici della fusione e scadenza con l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2024, all'elezione di nove amministratori, di cui quattro precedentemente designati dall'Assemblea della Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida chiamata a deliberare sulla fusione.

Nel corso dell'Assemblea dell'incorporante Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola chiamata a deliberare sulla fusione ed in

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

ragione della stessa operazione straordinaria si procederà, con decorrenza dell'incarico dalla data di produzione degli effetti giuridici della fusione e scadenza con l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2024, all'elezione dei tre componenti effettivi del Collegio Sindacale e di due componenti supplenti del Collegio Sindacale, questi ultimi precedentemente designati dall'Assemblea della Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida chiamata a deliberare sulla fusione.

Per il mandato immediatamente successivo, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027, le liste proposte per il rinnovo delle cariche dovranno essere composte secondo i criteri dettati nella presente disposizione transitoria.

I divieti e i limiti contemplati all'art.42 dello Statuto relativi al numero massimo dei mandati dei sindaci, si applicano e si iniziano a computare a partire dalla data di produzione degli effetti giuridici della fusione tra la BCC di Spinazzola e la BCC di Oppido Lucano.

ragione della stessa operazione straordinaria si procederà, con decorrenza dell'incarico dalla data di produzione degli effetti giuridici della fusione e scadenza con l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2024, all'elezione dei tre componenti effettivi del Collegio Sindacale e di due componenti supplenti del Collegio Sindacale, questi ultimi precedentemente designati dall'Assemblea della Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida chiamata a deliberare sulla fusione.

Per il mandato immediatamente successivo, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027, le liste proposte per il rinnovo delle cariche dovranno essere composte secondo i criteri dettati nella presente disposizione transitoria.

I divieti e i limiti contemplati all'art.42 dello Statuto relativi al numero massimo dei mandati dei sindaci, si applicano e si iniziano a computare a partire dalla data di produzione degli effetti giuridici della fusione tra la BCC di Spinazzola e la BCC di Oppido Lucano (**9 maggio 2022**).

I mandati degli amministratori rilevanti ai fini della determinazione della anzianità media di carica di cui all'articolo 33 si iniziano a computare dalla scadenza del mandato degli amministratori in corso al momento dell'adesione della Società al Gruppo bancario cooperativo ICCREA. Ai fini della determinazione della condizione di consecutività dei mandati rilevanti ai sensi dell'articolo 33, non si considerano consecutivi i mandati interrotti per almeno un mandato intero.

La disposizione della lettera f) dell'articolo 32 relativa alla durata biennale dell'impedimento all'assunzione della carica come

**ESTRATTO STATUTO DEL 01.06.2022
(TESTO PREVIGENTE)**

**ESTRATTO STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 30.01.2024 –
PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
03.05.2024 (TESTO NUOVO)**

introdotta dall'assemblea del 3 maggio 2024 si applica a partire dalla scadenza del mandato successivo a quello in corso al momento dell'adozione della medesima previsione. Sino a tale momento troverà applicazione la norma nella sua precedente formulazione, con divieto di assunzione della carica per chi versi nelle condizioni ivi descritte per i sei mesi precedenti.

Qualora, al momento dell'adozione della formulazione dell'articolo 30, comma 1 che prevede quale parametro di riferimento il capitale di classe 1, sussistano posizioni di rischio nei confronti di clienti che superino i limiti sanciti nel medesimo comma, tali posizioni devono essere ricondotte nei limiti previsti nel termine di due anni.